

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 6 novembre 2015 nel procedimento R 954/2015-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere la domanda di marchio comunitario n. 13 436 175 per procedere alla registrazione;
- respingere le eccezioni alla domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g) e dell'articolo 7, paragrafo 2;
- consentire l'accettazione e la pubblicazione della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti e servizi interessati;
- condannare l'UAMI a sostenere le spese della ricorrente.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Nanu-Nana Joachim Hoepf/UAMI — Fink (NANA FINK)**  
**(Causa T-39/16)**  
(2016/C 106/51)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Nanu-Nana Joachim Hoepf GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nadine Fink (Basilea, Svizzera)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* la registrazione internazionale del marchio figurativo contenente gli elementi verbali «NANA FINK» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. IR 1 111 651

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* opposizione

*Decisione impugnata:* la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 12 novembre 2015, nel procedimento R 679/2014-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata relativa al procedimento di opposizione B 2 125 543 (registrazione internazionale del marchio n. IR 1 111 651);
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — 1&1 Telecom/Commissione****(Causa T-43/16)**

(2016/C 106/52)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Germania) (rappresentanti: J. Murach, avvocato e P. Alexiadis, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 19 novembre 2015, adottata dal direttore generale della concorrenza e relativa all'attuazione della misura per operatori non-MNO nel caso COMP/M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus (la «decisione sulla concentrazione»), con cui la lettera di impegno volontario è stata dichiarata conforme agli impegni definitivi e al diritto dell'Unione europea;
- ordinare alla Commissione di richiedere che Telefónica Deutschland produca una nuova lettera di impegno volontario strettamente limitata all'obbligo su di essa incombente, ai sensi del punto 78 degli impegni definitivi approvati dalla decisione sulla concentrazione;
- ordinare alla Commissione di sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ai sensi dell'articolo 87 della versione consolidata del regolamento di procedura del Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, nell'adottare la decisione, la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di diritto, poiché i trattati, il regolamento comunitario sulle concentrazioni, la decisione sulla concentrazione e gli impegni definitivi non consentono la clausola 2.3 della lettera di impegno volontario così come accettata dalla decisione.
  2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell'adottare la sua decisione, la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere nell'aver tenuto conto di considerazioni estranee alla concorrenza, in violazione dei trattati, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e della decisione sulla concentrazione.
-